



PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART. 95 D.LGS. 50/2016, CON APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI DEI TERMINI PROCEDIMENTALI PER RAGIONI DI URGENZA DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 1 LETT. C) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON L. 120/2020 NONCHE' AI SENSI DELL'ART. 51 COMMA 1, LETT. F) L. 108/2021, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVE RETI FOGNARIE PER ACQUE METEORICHE E VASCA DI LAMINAZIONE IN VIA FOSCOLO" NEL COMUNE DI BORGO MANTOVANO (MN). CUP: B36H19000040001 - CPV: 45232411 – 6 - CUI: L02540250202202200004 - CIG: 9247507430

DISCIPLINARE DI GARA

Ente Committente	Comune di BORGO MANTOVANO (MN)
Centrale Unica di Committenza	Consorzio Oltrepò Mantovano Via Martiri di Belfiore, 7 46026 Quistello (MN) Tel. 0376-1950038 int. 3 fax 0376-1950037 Pec: cuoltrepomantovano@pec.it
Stazione Appaltante	Comune di BORGO MANTOVANO (MN) Via dei Poeti, 3 – BORGO MANTOVANO (MN) Pec: protocollo@pec.comune.borgomantovano.mn.it Responsabile Unico del Procedimento per le fasi <i>pre</i> e <i>post</i> gara: Geom. Cristian Baroni, Responsabile Area opere e Lavori Pubblici del Comune di BORGO MANTOVANO (MN).
Tipologia della procedura	Procedura aperta
Codice CPV principale	45232411 – 6
Codice CIG	9247507430
Codice CUP	B36H19000040001
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 12,00 del 29.06.2022
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo
Valore totale della procedura	Euro 714.424,69 Iva esclusa
Valore dei costi non soggetti a ribasso	Euro 21.588,48 Iva esclusa
Responsabile del Procedimento della C.U.C. per la fase di gara	Arch. Stefano Righi



1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 235 del 19.05.2022, il Responsabile Area Opere e Lavori Pubblici del Comune di BORGIO MANTOVANO (MN) ha determinato di affidare i lavori di “REALIZZAZIONE NUOVE RETI FOGNARIE PER ACQUE METEORICHE E VASCA DI LAMINAZIONE IN VIA FOSCOLO”, tramite C.U.C. istituita presso il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano;

Con determinazione n. 73 del 23.05.2022 la C.U.C. del Consorzio Oltrepò Mantovano ha preso in carico la procedura in oggetto.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione delle riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) del D.L. 76/2020, conv in L. 120/2020, nonché ai sensi dell’art. 51 comma 1, lett. f) L. 108/2021 e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura verrà esperita e condotta, prevalentemente, attraverso l’utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel” e/o “Piattaforma”), il cui funzionamento è disciplinato dal documento allegato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” nel quale sono indicate: le modalità di registrazione alla Piattaforma, la dotazione informatica necessaria, le modalità di sottoscrizione, predisposizione e presentazione dei documenti, nonché le modalità di comunicazione con la Centrale di Committenza Consorzio Oltrepò Mantovano (di seguito per brevità anche “C.U.C.”). Detto documento dovrà essere attentamente visionato dal Concorrente prima di presentare l’offerta. L’accesso alla Piattaforma è consentito dall’apposito *link* presente sul portale www.ariaspa.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione dell’offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: “**Guide e Manuali**” e “**Domande Frequenti degli Operatori Economici**”.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di BORGIO MANTOVANO (MN) - codice NUTS ITC4B.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo della Piattaforma Sintel è possibile contattare l’**Help Desk al numero verde 800.116.738**.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di Gara;
2. Il presente Disciplinare di Gara;
3. Documentazione tecnica scaricabile al seguente link:
<https://comune.borgiomantovano.mn.it/notizie/1336246/intervento-realizzazione-nuove-reti-fognarie>
4. I modelli *fac-simile*:
 - MODELLO 1 - Domanda di partecipazione;
 - MODELLO 2 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
 - MODELLO 2 BIS - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) - integrativo per aggregazioni;
 - MODELLO 3A - Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito



- MODELLO 3B - Dichiarazione consorzio già costituito/non ancora costituito
- MODELLO 4 - Dichiarazione Impresa Ausiliaria

Sul sito internet della C.U.C., all'indirizzo www.cuoltrepomantovano.it "Centrale Unica di Committenza Oltrepò Mantovano - Procedure e gare – Procedure in corso" è pubblicato il bando di gara; il bando stesso e tutti i documenti di gara sono altresì pubblicati sul sito del Comune di BORGOMANTOVANO.

N.B. Data la pluralità degli elaborati di progetto di cui alla presente procedura di gara e l'impossibilità oggettiva di caricamento sulla piattaforma telematica SINTEL, si comunica che gli operatori economici interessati a partecipare, avranno facoltà di prendere visione degli stessi al seguente link: <https://comune.borgomantovano.mn.it/notizie/1336246/intervento-realizzazione-nuove-reti-fognarie>

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura" della Piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine di **giorni 8** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet della C.U.C. www.cuoltrepomantovano.it in corrispondenza del link riferito alla presente procedura di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice (tale indirizzo deve coincidere con quello inserito in fase di registrazione sulla piattaforma Sintel).

Tutte le comunicazioni tra la Centrale Unica di Committenza e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la funzionalità "Comunicazioni della Procedura" della Piattaforma SINTEL.

Problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla C.U.C.; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere occorrenti e provviste necessarie per i "Lavori di realizzazione di nuove reti fognarie per le acque meteoriche e di una vasca di laminazione in via Foscolo" nel Comune di BORGIO MANTOVANO (MN) che servirà a risolvere le problematiche di allagamenti ed esondazioni del sistema fognario in occasione di eventi di precipitazione significativi.

Alla rete fognaria mista esistente sarà affiancata una rete di raccolta delle acque meteoriche, recapitante nella vasca di laminazione in progetto, in grado di collettare sia le acque superficiali della strada sia quelle delle aree private che si collegheranno alla nuova rete.

L'appalto dovrà essere svolto secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del CSA.

L'appalto è interamente finanziato con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale del 23.02.2021.

3.1 Importo a base di gara

L'importo complessivo dell'appalto è pari a **Euro 714.424,69** (IVA esclusa) così composto:

- **Euro 692.836,21** (IVA esclusa), per l'esecuzione dei lavori soggetti a ribasso
- **Euro 21.588,48** (IVA esclusa), per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i costi della manodopera sono stimati in complessivi **Euro 188.248,92**.

È escluso dal suddetto corrispettivo qualsiasi onere fiscale e previdenziale (se dovuto).

Si precisa che l'appalto sarà eseguito e contabilizzato interamente a misura, come si evince dall'art. 5 del CSA.

3.2 Importi e categorie dei lavori oggetto dell'affidamento

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento, secondo le categorie di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e al D.M. 10 novembre 2016 n. 248, sono le seguenti:

CATEGORIA	CLASSIFICA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	IMPORTO	PERCENTUALE	SUBAPPALTABILE
OG6	III	SI	€ 692.836,21	100,00%	Subappaltabile nella misura stabilita dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016
TOTALE DEI LAVORI			€ 692.836,21	100,00%	
ONERI DELLA SICUREZZA			€ 21.588,48		
TOTALE COMPLESSIVO			€ 714.424,69		



4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

Il termine complessivo di esecuzione dell'appalto è pari a **204** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, secondo i termini e le modalità indicate nel cronoprogramma. Vedasi artt. 25 e ss del CSA.

4.2 Opzioni e rinnovi

Non sono previsti opzioni o rinnovi relativi al contratto di cui alla presente procedura.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. **È vietato** ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui alle precedenti lett. f) e g) di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura di gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta



per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del Codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. 50/2016.

È vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quale esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante - COMUNE DI BORGIO MANTOVANO – negli ultimi tre anni.

Iscrizione *white list* siccome nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, c. 53 L. 190/2012 (*white list*):

- a) *trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;*
- b) *trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;*
- c) *estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*
- d) *noli a freddo di macchinari;*



- e) fornitura di ferro lavorato;
- f) noli a caldo;
- g) autotrasporti per conto di terzi;
- h) guardiania dei cantieri.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante/Amministrazione aggiudicatrice procederà alla segnalazione ivi prevista ad ANAC.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi al momento del caricamento dell'offerta sulla Piattaforma SINTEL.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

I Concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l'esclusione dalla procedura:

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti organizzati in forma societaria;
- b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Per la comprova dei requisiti la centrale unica di committenza acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: si veda il successivo punto **7.3**.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I concorrenti devono essere in possesso, dei seguenti requisiti, pena l'esclusione alla procedura:

- a) **attestazione S.O.A.**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da eseguire, di cui fornisce i seguenti dati identificativi:
 - I) identità della S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione;
 - II) data di rilascio dell'attestazione di qualificazione e relativa scadenza;
 - III) categorie di qualificazione e relative classifiche di importo; nel caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, che non possiedono l'attestazione di qualificazione, si applicano le norme di cui all'art. 90 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, il concorrente deve essere in possesso delle attestazioni SOA di cui al precedente punto **3.2**.

In caso di raggruppamenti temporanei di Concorrenti: il requisito deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo e dalle mandanti/consorziate nelle misure previste dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010.

La comprova del requisito è fornita mediante copia dell'attestazione di qualificazione o, in alternativa, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, ancora in vigore, laddove applicabile.



7.4 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

È fatto obbligo agli operatori economici, che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento temporaneo, di indicare in sede di gara le parti delle lavorazioni che intendono assumere, nel rispetto di quanto sopra indicato.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito della **"Attestazione SOA"** di cui al **punto 7.3**, deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo e dalle mandanti/consorziate nelle misure previste dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010.

7.5 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

In ottemperanza al principio espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.2 del 25.01.2022, si precisa che la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, per perdita dei requisiti di partecipazione di cui all'art.80 D.Lgs. 50/2016 da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, nei limiti di cui alla citata sentenza, in tal senso interpretando l'art.48, commi 17,18 e 19 ter del medesimo Codice.



8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 16.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, la C.U.C. impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria entro e non oltre il termine di 10 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della scrivente S.A.

Contestualmente il concorrente deve produrre i documenti richiesti per l'avvalimento.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, l'RDP della C.U.C. richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Centrale Unica di Committenza procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriori al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, a far data dal 1 novembre 2021 risulta rimosso ogni limite quantitativo di carattere generale ed astratto relativo alla disciplina del subappalto che è soggetta alle seguenti condizioni:

il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano, a suo carico, i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;



all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Ai sensi del predetto articolo, così come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. a) della Legge 108/2021, a pena di nullità, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente indicata all'art. 5 del CSA.

Vedasi art. 43 del CSA.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice (2% di Euro 714.424,69) e precisamente di importo pari ad **Euro 14.288,49** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il seguente conto corrente:

intestatario	Centrale Unica di Committenza - Consorzio Oltrepo' Mantovano
Presso	Banca MPS Spa, filiale di Quistello
IBAN	IT 98J 01030578400000 10365028
Codice BIC – SWIFT	PASCITM1070
Causale	Garanzia Gara CIG 9247507430



c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1)** prevedere quale beneficiario la Centrale Unica di Committenza del Consorzio Oltrepò Mantovano, in qualità di stazione appaltante durante la fase di gara;
- 2)** contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3)** essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 4)** essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 31/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 83 del 10 aprile 2018
- 5)** avere validità per 12 mesi dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6)** prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7)** contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 8)** essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante – formato p7m;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 purché sia presente il codice di controllo.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.



In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della già menzionata certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la già menzionata certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva predetto termine. ***Per tale ragione i documenti informatici integrati, saranno ritenuti validi solo qualora, oltre alla sottoscrizione digitale, riportino data antecedente il termine di presentazione delle offerte.***

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Per la **stipula del contratto di appalto**, da sottoscrivere con il Comune di BORGIO MANTOVANO (MN), l'Aggiudicatario sarà tenuto a produrre una **garanzia definitiva** di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata dai soggetti e con le modalità di cui al citato articolo per un importo nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale.

Si precisa che la garanzia richiesta deve essere conforme agli schemi tipo contenuti nel D.M. 31/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 83 del 10 aprile 2018.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

11. GARANZIA DEFINITIVA (Solo per l'aggiudicatario)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del Codice, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del Codice, per la sottoscrizione del contratto deve costituire a favore del Comune di SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La



garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore, come indicato nell' art. 30 del CSA.

12. COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare al Comune di BORGIO MANTOVANO le coperture assicurative previste all'art. 33 del CSA.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della Delibera n. 1197 del 18.12.2019 cui si rimanda integralmente anche ai fini del calcolo della contribuzione.

Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e agli obblighi informativi previsti dall'art. 213 del d.lgs. 50 del 2016.

È possibile inoltre contattare ANAC al **numero verde 800-896936** che fornisce informazioni sulle attività istituzionali ed assistenza sui servizi on-line. È attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

L'operatore economico è tenuto al pagamento del contributo ANAC pari ad **€ 70,00**.

Il mancato versamento del contributo a favore dell'ANAC è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 Legge n. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per la presentazione dell'offerta, i Concorrenti dovranno accedere alla Piattaforma Sintel, sezione "Invia offerta" e procedere secondo le regole indicate e descritte dettagliatamente nell'allegato "Modalità di utilizzo della Piattaforma telematica Sintel", mediante il caricamento su Sintel delle informazioni e dei documenti di seguito indicati.

La procedura di invio dell'offerta potrà essere eseguita in tempistiche differenti, mediante il salvataggio dei dati e delle attività eseguite, fermo restando che l'invio dell'offerta deve essere necessariamente completato, entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12:00 del giorno 29.06.2022**.

Il termine per la presentazione delle offerte è stato determinato conformemente a quanto previsto dall'art. 60 D.Lgs 50/2016 e dall'art. 51, comma 1, lett. f) L. 108/2021 che ha prorogato sino al 30.06.2023, quanto disposto dall'art. 8, comma 1 lett. c) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 circa le riduzioni dei termini procedurali ordinari per ragioni d'urgenza senza necessità di motivare le ragioni d'urgenza, che qui comunque si considerano sussistenti.

In particolare, dovrà essere svolta la sequenza procedurale dettagliatamente descritta nel sopra citato allegato che consente di predisporre e inviare:

- la busta telematica contenente la Documentazione amministrativa;
- la busta telematica contenente l'Offerta economica.



Il completamento della procedura di presentazione dell'offerta dovrà avvenire mediante la funzionalità "Invio offerta" al termine dell'avvenuto inserimento dei dati richiesti nelle varie fasi di predisposizione dell'offerta e del caricamento a Sistema della documentazione.

I passaggi dovranno essere completati nella sequenza stabilita dal sistema, fermo restando che la Piattaforma consente di modificare i passi procedurali già eseguiti e completati sino al momento della sottoscrizione finale del documento riassuntivo generato in automatico in formato .pdf dal sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti che compongono l'offerta. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o, comunque, fornire i dati dell'offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla presente procedura.

È obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi alla piattaforma Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della piattaforma per tempo.

Il mancato invio dell'offerta secondo le modalità e nei termini prescritti dalla documentazione di gara è imputabile unicamente al concorrente.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, verranno adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.

Nei casi di sospensione e proroga, il sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.

È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse e non saranno accettate dalla Piattaforma Sintel** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.



Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Centrale Unica di Committenza potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del lavoro/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Centrale Unica di Committenza assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la C.U.C. procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della C.U.C. invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.



In ottemperanza al principio espresso dalla sentenza n. 6132 del 31.08.2021 del Consiglio di Stato, Sez. V e del bando tipo ANAC n.1/2021, si precisa che le modalità di trasmissione delle richieste di soccorso istruttorio e rispettivi riscontri da parte degli operatori economici partecipanti dovranno essere effettuate/i esclusivamente tramite la piattaforma Sintel.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Il concorrente accede con le proprie chiavi di accesso alla Piattaforma Sintel e, negli appositi campi presenti in piattaforma, dovrà allegare la documentazione di seguito indicata, debitamente compilata e firmata digitalmente.

È fatto salvo, in ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni richieste dal presente disciplinare, quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 e dall'art. 83 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016.

La domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni sostitutive previste dal presente paragrafo devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli predisposti e messi a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza sulla Piattaforma telematica Sintel - www.ariaspa.it, all'interno della procedura di gara. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere effettuata tramite firma digitale certificata.

Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il Concorrente preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata. La C.U.C si riserva la facoltà di modificare il nome o l'estensione di file e cartelle, qualora ciò risultasse necessario al fine di permettere l'apertura dei file o delle cartelle stesse; l'operazione è condotta nell'interesse del concorrente e non vincola in nessun modo la C.U.C. alla riuscita dell'operazione.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – MODELLO 1

L'operatore economico deve produrre, **a pena di esclusione**, un documento redatto secondo il MODELLO 1 contenente le informazioni e le dichiarazioni relative alla partecipazione e all'accettazione delle condizioni della presente procedura.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta **digitalmente con firma valida e certificata**:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:



- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso il concorrente allega:

- copia conforme all'originale della procura.

L'operatore economico deve allegare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunitamente annullata) nell'apposito campo della busta amministrativa, unitamente all'indicazione dell'oggetto dalla presente procedura ed il relativo CIG, nonché i riferimenti di denominazione e ragione sociale dell'operatore economico stesso.

In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, deve allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo virtuale" nell'apposito campo della busta amministrativa.

L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio del Registro.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – MODELLO 2

Nel **Campo "DGUE"** – allegare il Documento di Gara Unico Europeo – MODELLO 2 e, se del caso, anche il MODELLO 2 BIS (integrativo per aggregazioni), con il quale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il legale rappresentante del concorrente o un suo procuratore (allegando, in tal ultimo caso, la relativa procura) **attesta per sé e per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016**, il possesso dei requisiti generali e speciali indicati per la partecipazione alla procedura.

Il concorrente, previo rilascio del consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 675/2016) compila il DGUE preferibilmente secondo il modello "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)- MODELLO 2" ed eventualmente secondo il modello "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) - MODELLO 2 BIS (integrativo per aggregazioni)", secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C



Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento e allega la documentazione necessaria come specificata al Campo "Avvalimento" di cui al successivo paragrafo **16.3.1**.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A- B- C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. **7.1** del presente disciplinare;
- b) la sezione C, nell'ipotesi di mancata allegazione della SOA, per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. **7.3** del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente con firma valida e certificata:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La Stazione Appaltante potrà effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dai già menzionati controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

16.3.1 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- **Campo "Avvalimento" (campo di compilazione NON obbligatoria)**

Nel Campo "Avvalimento", il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:



1. MODELLO 4 – Dichiarazione impresa ausiliaria;
2. DGUE, a firma dell’ausiliaria, previo rilascio del consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 675/2016) contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5. copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

- **Campo “Cauzioni e Garanzie”**

Nel **Campo “Cauzioni e Garanzie”**, il concorrente allega:

- a) la garanzia provvisoria di cui al precedente punto **10**, lettera 1);
- b) l’impegno del fideiussore di cui al precedente punto **10**, lettera 2)
- c) copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione (*se del caso*). In caso di RTC costituito o costituendo o Coassicurazione tutti i soggetti che partecipano alla procedura dovranno essere in possesso delle certificazioni.

Per poter beneficiare delle riduzioni del valore della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’offerente dovrà inoltre allegare:

- copia scansionata delle certificazioni corredate da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
ovvero
- idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 da cui si possano evincere: il numero delle certificazioni, l’organismo che le ha rilasciate, la data del rilascio e la data di scadenza.

In caso di RTC costituito o costituendo o Coassicurazione tutti i soggetti che partecipano alla procedura dovranno essere in possesso delle certificazioni.

- **PASSOE**

L’operatore economico deve allegare il PASSOE di cui all’art.2 comma 3 lett. b delibera n. 157 del 17/2/2016 rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

In caso di avvalimento ai sensi dell’art.89 del Codice dovrà essere allegato anche il PASSOE dell’impresa ausiliaria;

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP “AVCpass Operatore economico”.

- **VISURA CAMERALE STORICA AGGIORNATA**

- **SOA**

- **ISCRIZIONE WHITE LIST**



- ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC

16.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

- Campo “RTI costituiti/non costituiti” (campo di compilazione NON obbligatoria)

Nel Campo “RTI costituiti/non costituiti” allegare:

Per i raggruppamenti temporanei di Concorrenti già costituiti:

- MODELLO 3A;

- copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante della mandataria, precisando le quote di partecipazione di ciascun soggetto; l’atto costitutivo deve contenere una clausola relativa alle modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra mandataria e mandanti e deve contenere, altresì, contenere una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei rapporti tra mandataria e mandanti, conformemente a quanto previsto nello Schema di Contratto.

Per i raggruppamenti temporanei di Concorrenti non ancora costituiti:

- MODELLO 3A;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla costituzione di raggruppamento temporaneo d’impresa in caso di aggiudicazione.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- MODELLO 3B;

- copia dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del



soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori con le seguenti precisazioni:

- a) il ribasso è indicato con non più di 5 (cinque) cifre decimali dopo la virgola;
- b) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante degli offerenti o da altri soggetti aventi i medesimi poteri;
- c) il ribasso è unico e si applica contrattualmente all'importo dei lavori posto a base di gara;
- d) l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza percentuale o, in alternativa, del loro importo in valore assoluto, dei seguenti costi propri dell'offerente, quale componente interna dell'importo sul quale è offerto il ribasso:
 - *oneri di sicurezza aziendali* – NB: Sintel li definisce costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico (intesi come oneri di sicurezza estranei e diversi dai costi previsti per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento);
 - *costi della manodopera* (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, TFR, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell'utile di impresa); Tale importo è pari a **Euro 188.248,92** IVA esclusa.
- e) il ribasso non si applica agli oneri per la sicurezza che sono pari a complessivi **Euro 21.588,48** IVA esclusa;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione di cui alla lettera b), deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo, **pena l'esclusione.**

17.1.1 Campo "Offerta economica"

Nel Campo "Offerta economica" il Concorrente dovrà inserire, il ribasso unico percentuale offerto sull'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori posto a base di gara soggetto a ribasso, espressa come percentuale utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo "%").

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto al corrispettivo posto a base di gara.



17.1.2 Campo “Costi della sicurezza afferenti all’attività dell’operatore economico”

Nel Campo “**Costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico**” il Concorrente dovrà inserire l’indicazione dei propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

17.1.3 Campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenze”

Nel Campo “**Costi della sicurezza derivanti da interferenze**” il Concorrente dovrà inserire il valore degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di cui al D.Lgs. 81/2008, individuato dalla Stazione Appaltante in **Euro 21.588,48** IVA esclusa.

17.1.4 Documento d’Offerta

Ai fini della sottomissione ed invio dell’Offerta, al successivo step del percorso guidato “Invia offerta”, la Piattaforma Sintel genera automaticamente un documento riepilogativo denominato “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti – ma non ancora sottoscritti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. Solo a seguito dell’upload di tale Documento d’Offerta in formato pdf sottoscritto digitalmente, il Concorrente può passare allo step del percorso “Invia Offerta”, fermo restando che l’invio dell’offerta deve avvenire, **a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle h. 12:00 del 29.06.2022.**

Il Documento riepilogativo dell’Offerta deve essere sottoscritto digitalmente, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante (o un suo procuratore, allegando - in tal caso - la relativa procura) del Concorrente singolo. *In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti*, Il Documento riepilogativo dell’Offerta deve essere sottoscritto digitalmente, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante (o un suo procuratore, allegando - in tal caso - la relativa procura) della mandataria capogruppo.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti non ancora costituiti, Il Documento riepilogativo dell’Offerta deve essere sottoscritto digitalmente, **a pena di esclusione**, dai legali rappresentanti (o loro procuratori, allegando - in tal caso - la relativa procura) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro raggruppamento temporaneo di Concorrenti e caricato sulla piattaforma esclusivamente dalla mandataria. “Documento d’offerta”, **a pena di esclusione**, è sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo **16.1**.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell’art. 36 c. 9-bis e dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara.

Non sono ammesse offerte pari o superiori al base d’asta.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per l’amministrazione aggiudicatrice – Comune di BORGIO MANTOVANO.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema informatico e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema



medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

La piattaforma Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art.58 del D.Lgs. 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Le verifiche in ordine alla documentazione di gara verranno effettuate da un seggio di gara presieduto dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, o suo sostituto in caso di assenza.

La procedura di gara è svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016.

La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura.

Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).

Per le suddette motivazioni non sono pertanto previste sedute pubbliche per la verifica della documentazione amministrativa, che verrà svolta dal Seggio di gara/ RDP della C.U.C. con propria autonomia gestionale dopo il termine di presentazione delle offerte.

Gli operatori economici potranno verificare lo stato della procedura attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma telematica.

La Centrale unica di committenza potrà, in ogni caso, informare gli operatori economici, attraverso le modalità di comunicazione previste dal presente disciplinare, sull'avanzamento delle operazioni di gara.

Restano fermi gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti previsti all'art. 76 D.Lgs 50/2016.

Il Seggio di gara/RDP della C.U.C. procederà nella prima seduta:

- a) a verificare la corretta ricezione delle offerte presentate entro i termini;
- b) a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione amministrativa;
- c) a verificare della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa presentata da ciascun operatore economico;
- d) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, a richiedere, nei limiti e ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni.

Successivamente, in una o più sedute riservate, il Seggio di gara/RDP della C.U.C. procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e la verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione amministrativa;
- b) verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del



- Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
 - d) escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
 - e) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
 - f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 - g) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Centrale Unica di committenza si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile del Procedimento della C.U.C., nel caso non si necessiti di attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio, procederà di seguito all'apertura della busta telematica "Offerta economica" e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo per il prezzo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile del Procedimento della CUC redige la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 Legge 120/2020 l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (cinque), fermo restando la facoltà della CUC di valutare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art.97 del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il Responsabile del Procedimento della CUC procederà alla comunicazione, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice dei seguenti casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE

Si precisa che, trattandosi di procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, in deroga all'art. 97, comma 8 D.Lgs. 50/2016, si applica l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma



2 e commi 2-bis e 2-ter dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016, quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5 (cinque).

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RDP della C.U.C. e trasmessa al RUP del Comune di BORGIO MANTOVANO.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Si precisa che:

Prima dell'aggiudicazione, la C.U.C. procede a:

1. richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
2. richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica (da parte del RUP/RDP) di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
3. verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d) indicati nell'offerta economica caricata sulla piattaforma telematica SINTEL.

L'Ente Committente (Comune di BORGIO MANTOVANO), previa verifica della proposta di aggiudicazione redatta dalla C.U.C., ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, si procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'**aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La C.U.C. procederà, con le modalità sopra indicate, scorrendo la graduatoria.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto, con il Comune di BORGIO MANTOVANO (MN) è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).



La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto da sottoscrivere con il Comune di BORGO MANTOVANO (MN) l'aggiudicatario presenta: la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, la polizza assicurativa e il cronoprogramma (se richiesto dalla documentazione tecnica a base gara). Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la C.U.C. interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

22. SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto.

23. ALTRE CONDIZIONI

Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire o revocare il presente procedimento di gara per circostanze sopravvenute e imprevedibili di pubblico interesse;



b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sede staccata di Brescia - Via Carlo Zima n. 3 – 25121 Brescia - tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it.

Indirizzo internet: <https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/TribunaliAmministrativeRegionali/brescia/index.html>.

I ricorsi possono essere notificati all'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento definitivo di aggiudicazione.

In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 così come modificato dall'art. 4 comma 4 del D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020.

25. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

La C.U.C. consentirà l'accesso ai documenti di gara ai concorrenti che ne faranno richiesta, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del Codice ed i limiti relativi agli eventuali segreti tecnici e commerciali puntualmente indicati nell'offerta tecnica laddove richiesta.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà consentito al concorrente che lo richiede, se legittimato, "ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

Il diritto di accesso agli atti e documenti di gara, ai sensi della L. 241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, in data successiva alla redazione e pubblicazione dell'aggiudicazione definitiva da parte del RUP del Comune per il quale è stata espletata la procedura di gara. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo. Per aggiudicazione deve intendersi aggiudicazione definitiva disposta dal COMUNE DI BORGIO MANTOVANO.

Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy – Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 - I dati forniti vengono acquisiti dal Comune di BORGIO MANTOVANO e dal Consorzio Oltrepò Mantovano per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, altresì, ai fini della eventuale verifica delle offerte anomale, della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati:

- Al personale della CUC che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;



- A collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- Ad eventuali soggetti esterni facenti parte della commissione di aggiudicazione;
- Agli uffici del Comune ai fini dell'esecuzione del contratto;
- Ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del Codice e dalla legge 241/1990 e s.m.i.;

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura in oggetto.

Il Responsabile di Procedimento della C.U.C.

Arch. Stefano Righi